

RINNOVO DEL C.C.N.L. 1.4.2010 – 31.3.2013
NOTA ESPLICATIVA

Il 12 maggio u.s., concluso l'incontro della Commissione Rapporti Sindacali di FederlegnoArredo presso la sede associativa a Milano, è avvenuto, in delegazione tecnica ristretta, il programmato incontro con le controparti sindacali, dopo una pausa della trattativa che perdurava dal 10 Marzo.

In occasione di tale incontro, il sesto dall'inizio della trattativa (i precedenti si sono svolti nel corso delle seguenti date: 17/12/09 - 20/01/10 – 02/02/10 - 11/02/10 e 10/03, di cui gli ultimi tre in forma ristretta) è avvenuta, dopo una giornata di negoziazione, la sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del C.C.N.L. per il periodo dal 1.4.2010 al 31.3.2013.

Nel corso dell'incontro con le OO.SS. i temi della trattativa sono stati ricondotti ai temi essenziali derivanti direttamente dall'accordo interconfederale dell'aprile 2009 ed agli istituti per i quali, contrattualmente, esisteva già una previsione in tal senso.

In ragione di ciò si è operato coerentemente con le linee guida dettate dal citato accordo interconfederale relativamente al nuovo articolato sugli assetti della contrattazione collettiva e la metodologia per l'esercizio della contrattazione di secondo livello.

Per quanto attiene il tema dell' "assistenza sanitaria integrativa", già prevista contrattualmente anche se sinora non aveva ancora trovato una sua definizione, è stata prevista, mediante un modello partecipativo che impegnerà l'azienda solo nel caso di adesione e di versamento di una quota da parte del lavoratore, una contribuzione, fermo restando l'identificazione di un fondo in possesso dei requisiti, a partire dal 1° aprile 2012.

Per il resto si è operato per una manutenzione contrattuale laddove eventualmente necessaria per intervenute modifiche di carattere normativo e per un aggiornamento delle aliquote contributive paritetiche, con effetto dal 2013, del contributo al Fondo di previdenza complementare "Arco".

Per quanto riguarda, infine, la questione economica, gli aggiornamenti dei minimi contrattuali sono avvenuti in assoluta aderenza di quanto previsto al punto 2.2 del già citato accordo interconfederale, mediante l'applicazione alla base di computo dell'individuato indice inflattivo "Ipc".

(seguono Note tecniche)

NOTE TECNICHE

PREMESSA

L'Accordo è stato raggiunto con la sottoscrizione di tutte e tre le componenti sindacali Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL; i contenuti dell'accordo risultano aderenti ed in applicazione dell'Accordo interconfederale 15 aprile 2009 sulla riforma degli assetti contrattuali (sottoscritto, all'epoca, senza la partecipazione della CGIL), recuperando, quindi, la piena legittimità della sua applicazione, di fatto, anche all'interno del nostro settore.

DECORRENZA E DURATA

Anche per il ns settore, quindi, entra in vigore il nuovo sistema contrattuale di durata triennale, tanto per la parte normativa che per quella economica, consentendoci, così, di superare l'oneroso meccanismo di rinnovo biennale della parte economica. Il nuovo CCNL decorre dal 1 aprile 2010 ed avrà durata sino a tutto il 31 marzo 2013.

NUOVI MINIMI CONTRATTUALI

Al parametro 100 è stato convenuto un aumento pari a complessivi **90,32 euro lordi nel triennio**, che saranno erogati in tre *tranches*:

- 20,32 euro lordi mensili, a partire dal 1° aprile 2010;
- 35,00 euro lordi mensili, a partire dal 1° gennaio 2011;
- 35,00 euro lordi mensili, a partire dal 1° luglio 2012.

Il dato è stato determinato con l'applicazione tassativa dell'indice IPCA, cioè dell'indice previsionale con orizzonte triennale, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, costruito sulla base di un parametro europeo, senza alcun differenziale in aumento.

Si è poi lavorato per il contenimento dell'aumento per il 2010, considerato che l'aumento da erogare in questa fase, certamente ancora molto "delicata", equivale a poco più del 20% dell'aumento complessivo, la cui ultima tranche, del resto, viene traslata al mese di Luglio 2012.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

La disciplina della materia costituiva già un impegno derivante dal precedente contratto.

E' stata prevista una contribuzione sia da parte delle aziende che da parte dei lavoratori, con le seguenti modalità:

- la contribuzione avrà effetto dal 1.4.2012, mediante il versamento di 8,00 € a carico delle aziende e 2,00 € a carico dei lavoratori;
- il versamento è subordinato alla identificazione di un fondo in possesso dei requisiti di legge
- la contribuzione sarà esclusivamente su base volontaria da parte dei lavoratori;
- la contribuzione impegnerà l'azienda solo nel caso di adesione e di versamento della quota di propria pertinenza anche da parte anche del lavoratore.

PREVIDENZA INTEGRATIVA

L'aggiornamento dell'aliquota contributiva paritetica per il Fondo di previdenza complementare "Arco", all' 1,30% (+0,10%) decorrerà dal 1.1.2013.

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Viene sancita la piena operatività del sistema di contrattazione nazionale e di secondo livello (riservata ai livelli di rappresentanza **aziendale**, assistiti dai livelli territoriali sindacali e datoriali). E' stato previsto inoltre un capitolo dedicato ad esemplificazioni per la costruzione di obiettivi, a vantaggio soprattutto delle aziende di minori dimensioni o meno strutturate.

Per i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, in aggiunta a quanto spettante per il CCNL è previsto, come da previsioni dell'accordo interconfederale, dal 1° aprile 2010, un Elemento di Garanzia Retributivo (EGR). Tale EGR sarà pari a euro 8,00 lordi mensili, per 12 mensilità. Va sottolineato che detto importo verrà erogato ai dipendenti delle aziende prive di contrattazione collettiva di secondo livello a patto, però, che non percepiscano altri trattamenti economici individuali o collettivi in aggiunta a quanto spettante da CCNL, fino a concorrenza dell'importo dell'EGR.